

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE
ANAGRAFICA DI CITTADINI DI STATI APPARTENENTI ALL'UNIONE
EUROPEA

PER TUTTI

1. Un **documento di identità valido per l'ingresso in Italia o il passaporto***.
2. Se si tratta di persona che immigra da altro Comune, **l'Attestato di regolarità al soggiorno rilasciato da un Comune Italiano**.
3. **Codice fiscale** delle persone che chiedono la residenza*.
4. **Patente di guida italiana, Numero di targa di auto o moto** delle persone che chiedono la residenza.
5. **numero 2 marca da bollo del valore di € 16,00 per ogni componente comunitario*.**

CITTADINO LAVORATORE SUBORDINATO O AUTONOMO¹

1. LAVORATORI SUBORDINATI
 - contratto di lavoro/soggiorno o la dichiarazione del datore di lavoro su carta intestata della ditta con la specifica del settore di appartenenza, tipologia di contratto – a tempo determinato, indeterminato – ecc*
 - Ultima busta paga*
2. LAVORATORI CON CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
 - Ricevuta del versamento dei contributi all'INPS che viene fatto dal 16 del mese successivo alla firma del contratto*
3. LAVORATORI AUTONOMI
 - le attestazioni prescritte per esercitare attività lavorativa (es: iscrizione alla Camera di Commercio, autorizzazione comunale al commercio in area pubblica, contratto a progetto, ecc.)*
4. LAVORATORI CON CONTRATTO STIPULATO IN FORMA PRIVATA (es.: badante)
 - Ricevuta comunicazione dell'INPS*

¹ **Art. 7 comma 3 d.lgs. n. 30/2007**

Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:

a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;

c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

CITTADINO TITOLARE DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI AL SOGGIORNO (NON LAVORATORE)

1. **Autodichiarazione del possesso di risorse economiche** sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. Le risorse economiche devono essere pari o superiori all'assegno sociale previsto dall'INPS. L'importo viene definito ogni anno, e per verificare a quanto ammonta l'assegno sociale consultare il sito dell'INPS alla seguente pagina: <https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10018>. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato.
2. **Copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale**, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37);* la T.E.A.M.(Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.*
3. Copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**

CITTADINO STUDENTE (NON LAVORATORE)

1. Documentazione attestante **l'iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale**.*
2. **Autodichiarazione del possesso di risorse economiche** sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. Tali risorse sono definite annualmente dall'INPS e sono equivalenti all'assegno sociale (vedi: <http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10018>). Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato*
3. **Copertura dei rischi sanitari**.*
 - *per lo studente che chiede l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente* : copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno o formulario comunitario;
 - *per lo studente che chiede l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea*: T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario;

ISCRIZIONE ANAGRAFICA FAMILIARI DI CITTADINI COMUNITARI²:

1. **Documentazione attestante la qualità di familiare o di familiare a carico** (es: certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.); i documenti devono essere muniti di apostille e/o legalizzati (ove richiesto) e tradotti in italiano se non si tratta di modelli plurilingue. Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vigenza a carico resa dal cittadino dell'Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.*
2. Se si tratta di cittadino **extracomunitario, il permesso o carta di soggiorno o la ricevuta della richiesta del permesso o carta di soggiorno***

² Per familiari di cittadini comunitari si intende: il coniuge; i figli diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge; i genitori a carico e quelli del coniuge. I famigliari possono avere la cittadinanza di un paese non dell'Unione Europea.

ALTRI CONVIVENTI che non rientrano nelle due categorie precedenti devono produrre la seguente documentazione:

1. **Polizza di assicurazione sanitaria** o altro titolo idoneo con validità minima di un anno e apposita dichiarazione dell'impresa assicuratrice.*
2. **Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche** (Le risorse economiche devono essere pari o superiori all'assegno sociale previsto dall'INPS. L'importo viene definito ogni anno, e per verificare a quanto ammonta l'assegno sociale consultare il sito dell'INPS alla seguente pagina:
<https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10018>). Circ.n.18 del 21/07/2009.*

ASSICURAZIONE SANITARIA PER CITTADINI COMUNITARI VALIDA PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI STRANIERI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA.

Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (art.7, comma 1, lettera b), ha previsto che i cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi debbano iscriversi all'anagrafe della popolazione residente presso il comune. In quella sede i cittadini dell'Unione dovranno dichiarare il luogo in cui dimorano e presentare, oltre al documento d'identità, i documenti che dimostrano il loro diritto a soggiornare in Italia:

- **i lavoratori** dovranno esibire la documentazione attestante lo svolgimento di un'attività lavorativa;
- **coloro che non lavorano** dovranno dichiarare di possedere le risorse economiche sufficienti al soggiorno ed **esibire una assicurazione sanitaria iscrizione anagrafica**;
- **gli studenti** dovranno dimostrare di seguire un corso di studi, oltre a dichiarare il possesso delle risorse economiche per il soggiorno e **mostrare la polizza di copertura sanitaria**.

Gli stranieri regolarmente soggiornanti e i cittadini comunitari che non hanno diritto a Iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, nemmeno in forma volontaria, possono assicurarsi mediante la stipula di assicurazione privata con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale.

A titolo di esempio rientrano in questi casi i cittadini stranieri presenti per turismo e affari e i cittadini comunitari, che permangono sul territorio italiano per più di tre mesi:

- che dispongono per loro stessi e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno
- che sono iscritti presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispongono, per loro stessi e i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno.

La copertura assicurativa proposta ottempera a questa disposizione tramite una polizza di rimborso spese mediche della durata di un anno rinnovabile per un massimale di € 100.000,00.

La polizza prevede un costo variabile in base all'età del cittadino comunitario che richiede l'iscrizione anagrafica ed alle garanzie richieste.

Le garanzie base obbligatorie sono: il rimborso delle spese mediche e l'assistenza medica. Possono essere richieste altre garanzie opzionali quali: infortuni, responsabilità civile, tutela legale.

L'assicurazione privata, per essere valida, deve possedere i seguenti requisiti:

- essere valida in Italia
- prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza
- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela
- indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta di rimborso
- se stipulata in una lingua straniera, essere correlata da una traduzione in italiano

Per i cittadini stranieri che partecipano ad un programma di volontariato l'organizzazione promotrice del programma di volontariato è tenuta alla sottoscrizione di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria del volontario per l'intero periodo di durata del programma, se il periodo di permanenza è superiore ai 3 mesi può richiedere l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale (previo pagamento del contributo)

* documentazione obbligatoria;

** documentazione necessaria per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.